

Penale Sent. Sez. 5 Num. 8190 Anno 2018

Presidente: SETTEMBRE ANTONIO

Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

Data Udiienza: 12/12/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LEONARDI Sergio, nato il 08/06/1967 a Messina

avverso la sentenza del 28/01/2016 della CORTE APPELLO di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla continuazione fallimentare, e l'inammissibilità nel resto;

udito il difensore, Avv. Gianluca Currò, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17/12/2008 il Tribunale di Messina affermava la responsabilità penale di Leonardi Sergio in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere, quale amministratore della Progetto Informatica di Leonardi Sergio s.n.c., fallita il 27/02/2006, distratto dalle casse sociali il ricavato della vendita della merce per un valore di £ 77.216.000,

ck

assolvendolo dalla condotta di occultamento di merci giacenti per un valore di 30 milioni di lire.

Con sentenza del 18/05/2009 il Tribunale di Messina affermava la responsabilità penale di Leonardi Sergio in relazione al reato di bancarotta fraudolenta preferenziale, per avere, quale amministratore della Progetto Informatica di Leonardi Sergio s.n.c., fallita il 27/02/2006, distratto dalle casse sociali la somma di £ 8.400.000, facendo figurare l'uscita come rimborso di anticipazioni a favore di Espro Maria (capo A), e per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione alla distrazione di £ 1.435.661, che ometteva di consegnare al liquidatore (capo B).

2. Con sentenza del 28/01/2016 la Corte di Appello di Messina, previa riunione dei due procedimenti, in parziale riforma delle sentenze emesse in primo grado, dichiarava estinto per prescrizione il reato di bancarotta preferenziale (capo A), e, ritenuta la continuazione tra gli altri reati, rideterminava la pena in anni due e mesi quattro di reclusione.

3. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore di **Leonardi Sergio**, Avv. Gianluca Currò, deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione: lamenta l'omessa motivazione sulle censure proposte con l'atto di appello; deduce che la sentenza impugnata si sia limitata a rinviare *per relationem* alla decisione di primo grado per la distrazione di 77 milioni di lire, ma abbia omissa qualsiasi motivazione in ordine all'occultamento di merce per un valore di 30 milioni. Lamenta inoltre una contraddizione tra la sentenza di appello e quella di 1° grado, dove era stato escluso l'occultamento, ritenendo invece vi fosse stata l'obsolescenza della merce informatica. Deduce, inoltre, la contraddizione tra le fonti di prova, in particolare tra le valutazioni del curatore e le dichiarazioni del liquidatore Gattuso.

3.2. Vizio di motivazione in relazione alla mancata consegna della cassa (capo B): deduce che non sia stato considerato che l'importo doveva ritenersi ridotto, in considerazione della consegna al liquidatore di un assegno di £ 266.325; la somma restituita corrispondeva alla liquidità effettivamente posseduta in cassa, e, in mancanza di precisa determinazione da parte del liquidatore, avvenuta successivamente, l'imputato aveva consegnato quanto era nella sua disponibilità; in ogni caso, la condotta riguardava una esigua violazione del dovere di diligenza.

af

3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del minimo edittale della pena e dell'attenuante di speciale tenuità di cui all'art. 219, comma 3, l.f. .

3.4. Violazione di legge in relazione all'applicazione della continuazione, anziché dell'aggravante di cui all'art. 219 l.f. .

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse, in quanto le doglianze concernono la condotta di occultamento delle merci del valore di 30 milioni, in ordine alla quale l'imputato era già stato assolto in primo grado.

Le altre doglianze, concernenti l'asserito contrasto tra le dichiarazioni del curatore e quelle del liquidatore, sono invece inammissibili, perché sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794.

In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una *motivazione* mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una *decisione erronea*, in quanto fondata su una *valutazione* asseritamente sbagliata.

Il controllo di legittimità, al contrario, concerne il rapporto tra *motivazione* e *decisione*, non già il rapporto tra *prova* e *decisione*; sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della *motivazione* posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della *valutazione probatoria* sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.

Invece, le censure proposte concernono la ritenuta erroneità e/o parzialità della valutazione probatoria formulata dal giudice di merito, e prospettano una lettura alternativa del compendio probatorio, sollecitando una non consentita rivalutazione del merito.

Peraltro, la deduzione secondo cui non vi sarebbe stata distrazione, bensì un mero processo di obsolescenza delle merci informatiche, appare riferita alla condotta di occultamento delle merci, per la quale era già stata pronunciata

l'assoluzione, e non già alla condotta distrattiva della somma di 77 milioni di lire ricavata dalla vendita di merce.

La doglianza con la quale si censura, infine, il rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, è manifestamente infondata, essendo pacifica la legittimità della c.d. motivazione *per relationem* (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664; di recente, Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839), oltre ad essere del tutto generica, non indicando i profili (di ricostruzione del fatto, di valutazione delle prove o di qualificazione giuridica) oggetto di censura.

2. Il secondo motivo, relativo al capo B (distrazione della cassa sociale), è inammissibile, perché propone doglianze di fatto, riservate al merito della decisione, e perché è manifestamente infondato.

La circostanza che l'imputato, su una somma distratta pari a £ 8.400.000, abbia restituito al liquidatore una somma di £ 266.325, oltre a non risultare documentata, non appare idonea ad elidere l'affermazione di responsabilità penale per la condotta distrattiva, trattandosi, oltretutto, di una cifra del tutto marginale rispetto alle somme risultanti nella cassa sociale.

La deduzione relativa alla mancanza di una precisa determinazione dell'ammontare della cassa sociale da parte del liquidatore, infine, è manifestamente infondata, oltre che generica, essendo priva di qualsivoglia confronto argomentativo con la sentenza impugnata, che ha evidenziato come la condotta distrattiva è stata integrata dalla mancata consegna delle somme della cassa sociale, quantificate sulla base delle scritture contabili.

3. Il terzo motivo è inammissibile, non soltanto perché generico, ma anche perché manifestamente infondato, in quanto, a prescindere dal rilievo che la pena inflitta è stata determinata nel minimo edittale (due anni di reclusione per la distrazione di 77 milioni, tenuto conto della diminuzione per il riconoscimento delle attenuanti generiche, e dell'aumento di quattro mesi per la continuazione, che, come si dirà, va eliminato), è pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (*ex multis*, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

Quanto all'omesso riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 219, il motivo è inammissibile perché nuovo, in quanto non risulta proposto con l'atto di appello.

Il motivo è altresì generico, in quanto, dovendo il danno patrimoniale essere di "speciale tenuità" ai fini del riconoscimento dell'attenuante, essendo questa configurabile quando il danno arrecato ai creditori è particolarmente tenue o manchi del tutto (Sez. 5, n. 17351 del 02/03/2015, Pierini, Rv. 263676), non sono stati neppure illustrati i motivi per i quali il depauperamento di denaro per un valore corrispondente ad oltre 80 milioni di lire avrebbe potuto essere valutato in termini di speciale tenuità.

4. Il quarto motivo è fondato, in quanto la sentenza impugnata ha applicato l'aumento per la continuazione, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., tra i due reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale accertati.

Nel caso di specie è indubbio che gli autonomi reati oggetto dell'accertamento giurisdizionale non potessero essere qualificati in continuazione tra loro ai sensi dell'art. 81 c.p., atteso che, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento (com'è avvenuto nel caso di specie), le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria prevista dalla disposizione codicistica succitata (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665).

Questa Corte ha altresì avuto modo di precisare tale principio, chiarendo come la configurazione, sotto il profilo formale, della c.d. continuazione fallimentare, di cui al menzionato art. 219, quale circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti (Sez. 5, n. 21036 del 17 aprile 2013, Bossone, Rv. 255146), e che, pertanto, è illegittima per erronea qualificazione giuridica del fatto la decisione con cui il giudice applica la pena richiesta dalle parti in relazione a più fatti di bancarotta commessi nell'ambito del medesimo fallimento, unificando gli stessi sotto il regime della continuazione previsto dall'art. 81, comma 2, cod. pen., invece di ritenere configurabile la circostanza aggravante prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1, l. fall., potenzialmente assoggettabile al giudizio di bilanciamento (Sez. 5, n. 23275 del 29/04/2014, Gurgone, Rv. 259846).

In tal senso, dunque, ricorre l'interesse del ricorrente all'annullamento della sentenza impugnata, in quanto l'erronea qualificazione giuridica della

continuazione ha impedito di procedere, come invece sarebbe stato corretto, alla comparazione tra l'aggravante dell'art. 219 legge fall., e le riconosciute attenuanti generiche.

5. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al disposto aumento di pena per continuazione.

Ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen. (come novellato dalla l. 103/2017), può procedersi alla rideterminazione della pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, eliminando l'aumento di quattro mesi di reclusione disposto ai sensi dell'art. 81 cod. pen., ed essendo superfluo il rinvio, poiché le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute nella massima estensione, e la formulazione di un giudizio di equivalenza con la circostanza aggravante di cui all'art. 219 l.f. implicherebbe, in assenza di impugnazione del P.M., una non consentita *reformatio in peius*.

Va, invece, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, relativamente ai residui motivi.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al disposto aumento di pena per continuazione, che elimina, e ridetermina la pena in anni due di reclusione; dichiara inammissibile, nel resto, il ricorso.

Così deciso in Roma il 12/12/2017

Il Consigliere estensore

Giuseppe Riccardi



Il Presidente

Antonio Settembre

